



## **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

N. 101/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 096/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE**

#### **III SEZIONE**

composta dai Sigg.ri:

Italo Pappa	Presidente
Daniela Morgante	Componente relatore
Andrea Lepore	Componente
Antonio Cafiero	Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo numero RG 101/CSA/2020-2021, proposto dalla società A.S.D. Lornano Badesse Calcio, rappresentata e difesa dal Presidente p.t., per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND Serie D, di cui al Com. Uff. n. 101 del 04.02.2021;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2021 il Cons. Daniela Morgante;

Sentito l'Avv. Fabio Giotti per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## RITENUTO IN FATTO

Con atti del 05-10.02.2021 la Società Lornano Badesse Calcio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (C.U. n. 101 del 04.02.2021) con la quale, a seguito della gara del Campionato di Serie D Girone E Cannara / Lornano Badesse Calcio disputatasi in data 03.02.2021, era stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Marzeglia Adriano *“Per avere colpito un calciatore avversario con una manata al volto e al petto facendolo cadere a terra.”*

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Lornano Badesse faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questi sono incentrati, in sintesi, sulla eccessività della sanzione in considerazione della asserita involontarietà e non violenza del contatto fisico, dovuta anche alla stazza del calciatore, alto 194 cm.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

Risulta, infatti, provato dal referto di gara che il giocatore, subito dopo la manata data nell'agone sportivo, è uscito dal campo senza protestare e che la manata non ha provocato all'altro giocatore sensazioni dolorifiche né altre conseguenze, non menzionate dal rapporto di gara, al che appare congruo ridurre la sanzione irrogata a due giornate.

Pertanto, ritiene la Corte che il reclamo meriti accoglimento nei sensi anzidetti.

P.Q.M.

accoglie e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

L'ESTENSORE

f.to Daniela Morgante

IL PRESIDENTE

f.to Italo Pappa

Depositato il 25 febbraio 2021

IL SEGRETARIO

f.to Fabio Pesce